



CORTE DEI CONTI

SEGRETERIA II SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE I SEGUENTI PROVVEDIMENTI FIRMATI DIGITALMENTE:

- 1)** Provvedimento oggetto della correzione: **SENTENZA N. 221/2024**, pubblicata in data 9/09/2024.
- 2)** Provvedimento di correzione: **ORDINANZA N. 22/2024**, pubblicata in data 15/10/2024.

Roma, lì (data della firma digitale)

Per il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco



LUCIA BIANCO
15.10.2024
12:16:39
GMT+02:00



SENT. 221/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Daniela ACANFORA

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Roberto RIZZI

Consigliere-relatore

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **60863**
del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n.
87/2023, depositata in data 14 febbraio 2023;

promosso da

PROCURA REGIONALE della Corte dei conti presso la Sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio, in persona del Procuratore
regionale p.t.;

[APPELLANTE]

contro

1) **MONTANARI Giuseppina**, nata a Reggio Emilia il 1° novembre

		1956, c.f. MNTGPP56S41H223V, rappresentata e difesa dall'avv.	
		Elisabetta Gentile (elisabetta.gentile@pecavvocatitivioli.it);	
		2) PELUSI Pasquale Libero , nato a Cagnano Varano (FG) il 2 luglio	
		1962, c.f. PLSPQL62L02B357K, rappresentato e difeso dall'avv.	
		Ignazio Tranquilli (ignazio.tranquilli@pecavvocatitivioli.it) ed	
		elettivamente domiciliato presso lo studio legale Scoca, in Roma, via	
		G. Paisiello, n. 55;	
		3) MATASSA Rosalba , nata a Roma l'8 gennaio 1964, c.f.	
		MTSRLB64A48H501E, rappresentata e difesa dall'avv. Michele	
		Venturiello (micheleventuriello@ordineavvocatiroma.org) e presso il	
		suo studio elettivamente domiciliata, in Roma, via Sistina, n. 42;	
		4) GIULIOLI Stefano , nato a Roma il 17 dicembre 1953, c.f.	
		GLLSFN53T17H501M, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio	
		Cordasco (antoniocordasco@ordineavvocatiroma.org) ed	
		elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via	
		Costabella, n. 23;	
		5) BARONCELLI Ginevra , nata a Roma il 17 settembre 1956, c.f.	
		BRNGVR56P57H501E, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio	
		Cordasco (antoniocordasco@ordineavvocatiroma.org) ed	
		elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via	
		Costabella, n. 23;	
		6) MORI Antonello , nato a Roma il 14 giugno 1962, c.f.	
		MRONNL62H14H501Y, rappresentato e difeso dall'avv. Iole Urso	
		(avvocatoioleurso@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo	
		studio, in Roma, viale Giulio Cesare, n. 51/A;	
		2	

	Angelo Fabio e di BALDASSARRE Laura, l'avv. Marcello Macaluso, per	
	CIMAGALLI Folco.	
	FATTO	
	Con la sentenza n. 87/2023, depositata in data 14 febbraio 2023, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per il Lazio definiva il giudizio di responsabilità	
	amministrativa promosso nei confronti:	
	- degli amministratori del Comune di Roma Capitale:	
	• MONTANARI Giuseppina, Assessore alla sostenibilità	
	ambientale,	
	• BALDASSARRE Laura, Assessore alla persona, scuola e	
	comunità solidale;	
	- dei dipendenti del medesimo ente:	
	• PELUSI Pasquale Libero, Direttore del Dipartimento sostenibilità	
	ambientale;	
	• MATASSA Rosalba, Direttore della Direzione generale gestione	
	territoriale, ambientale e del verde;	
	• GIULIOLI Stefano, Direttore del Dipartimento promozione dei	
	servizi sociali e della salute;	
	• MORI Antonello, Dirigente della Direzione gestione territoriale,	
	ambientale e del verde;	
	• BARONCELLI Ginevra, Direttore del Dipartimento politiche	
	sociali, sussidiarietà e salute;	
	• MARANO Angelo Fabio, Direttore del Dipartimento politiche	
	sociali, sussidiarietà e salute;	
	- dell'esponente di vertice della Fondazione Roma Solidale-Onlus	
	4	

	• CIMAGALLI Folco, Presidente della Fondazione,	
	in relazione all'erogazione a detta Fondazione, da parte del Comune di Roma	
	Capitale, di fondi per tre progetti: euro 397.000,00, per "I Frutti di Roma";	
	euro 300.000,00 + euro 100.000,00 per "I Manutentori civici"; euro	
	379.181,88, per "Il Verde di Roma".	
	L'azione era stata avviata dalla Procura regionale sull'assunto che la	
	qualificazione delle erogazioni quali "contributi" comportasse	
	l'assoggettamento alla disciplina recata dal " <i>Regolamento per la concessione</i>	
	<i>di contributi</i> ", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del	
	28 marzo 2018.	
	Conseguentemente, l'Organo requirente rilevava che l'erogazione dei	
	contributi era avvenuta in violazione:	
	– dell'art. 2, c. 2, del Regolamento, secondo cui i contributi non erano	
	cumulabili con altri concessi al medesimo soggetto, beneficiando la	
	Fondazione di un contributo annuale fisso, a carico del Comune di	
	Roma Capitale, di circa euro 200.000,00;	
	– dell'art. 4, c. 2, del Regolamento, che prevedeva l'esclusione	
	dall'erogazione di " <i>coloro che (...) utilizzano in concessione immobili</i>	
	<i>o locali di proprietà di Roma Capitale a canone ricognitivo o a canone</i>	
	<i>ridotto</i> ", avendo la Fondazione sede e uffici ubicati in Roma, via	
	Borgo Pio n.10, in un immobile di proprietà del Comune di Roma	
	Capitale;	
	– dell'art. 5 del Regolamento che prevedeva una procedura di	
	programmazione per la concessione di contributi, non seguita nel caso	
	di specie;	
	5	

	– dell’ultimo comma dell’art. 5 del Regolamento, che prevedeva che il contributo potesse, al massimo, coprire il 50% del costo dell’iniziativa	
	e, comunque, non potesse essere superiore ad euro 10.000,00; nel caso	
	in esame, il contributo aveva coperto il 100% delle spese sostenute	
	dalla Fondazione;	
	– degli art. 6, 7 e 8 del Regolamento, che prevedevano una procedura di	
	selezione pubblica tra i partecipanti ad una gara per la scelta dei	
	soggetti cui concedere il contributo; nel caso di specie, il contributo	
	era stato concesso alla Fondazione in via diretta, al di fuori di qualsiasi	
	gara;	
	– dell’art. 8 del Regolamento, che prevedeva che l’erogazione del	
	contributo avvenisse successivamente alla data di conclusione	
	dell’iniziativa; nel caso che interessa, la Fondazione aveva ricevuto il	
	contributo in tre <i>tranche</i> : la prima erogazione, del 40%, era avvenuta	
	prima che i lavori iniziassero, un ulteriore 40% del contributo era stato	
	pagato in corso d’opera e soltanto il rimanente 20% era stato pagato	
	alla conclusione dei lavori.	
	Inoltre, reputava che le finalità dei progetti non fossero conformi alle	
	statuizioni dello Statuto della Fondazione, considerato che non era né previsto	
	nel bando, né in concreto accertato l’indispensabile coinvolgimento in essi di	
	soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale e che versano in condizioni	
	di disagio, essendo vietato per essa lo svolgimento di attività diverse, ad	
	eccezione di quelle direttamente connesse alle finalità di solidarietà sociale	
	(art.3 Statuto).	
	Pertanto, la Procura, eliminate alcune porzioni di danno reputate prescritte,	

	agiva convenendo in giudizio:	
	- per il progetto “I Manutentori civici”: per la porzione di euro	
	300.000,00, BARONCELLI, GIULIOLI, MORI e CIMAGALLI,	
	mentre per la porzione di euro 100.000,00, relativa alla proroga del	
	progetto, PELUSI, MONTANARI, MARANO e BALDASSARRE;	
	- per il Progetto “Il Verde di Roma”: per euro 379.181,88, MARANO,	
	BARONCELLI, MORI e CIMAGALLI;	
	- per il progetto “I Frutti di Roma”: per euro 397.000,00,	
	MONTANARI, PELUSI, MATASSA e CIMAGALLI.	
	Il primo giudice affermava, in via officiosa, la giurisdizione nei confronti degli	
	amministratori e dei dipendenti del Comune – “ <i>in virtù del rapporto organico</i>	
	<i>con l’ente locale</i> ”, per i primi, ed “ <i>in virtù del rapporto di pubblico impiego</i>	
	<i>con il predetto ente locale</i> ”, per i secondi –, richiamando giurisprudenza della	
	Corte di cassazione (Sez. Un. n.7645 del 1° aprile 2020).	
	Affermava, altresì, la giurisdizione nei confronti del Presidente della	
	Fondazione <i>de qua</i> , CIMAGALLI Folco, – che aveva articolato specifica	
	eccezione al riguardo -valorizzando anche in tal caso l’orientamento espresso	
	dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19086 del 14	
	settembre 2020, secondo cui “ <i>deve ritenersi configurabile un rapporto di</i>	
	<i>servizio tra la p.a. e l’associazione privata incaricata di svolgere,</i>	
	<i>nell’interesse e con le risorse della prima, un servizio pubblico in sua vece,</i>	
	<i>[...] e considerato che, per altro verso, la responsabilità erariale -</i>	
	<i>configurabile nell’ipotesi di utilizzo, da parte del soggetto privato, dei</i>	
	<i>contributi pubblici ricevuti per scopi appropriativi non coincidenti con gli</i>	
	<i>interessi istituzionali dell’ente - attinge anche coloro che con l’associazione</i>	
	7	

	<i>abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse</i>	
	<i>erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la</i>	
	<i>frustrazione dello scopo perseguito dalla p.a. ”.</i>	
	Nel merito, facendo applicazione del principio giurisprudenziale della c.d.	
	<i>“ragione più liquida”</i> (e, perciò, omettendo l’esame delle numerose altre	
	questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti),	
	perveniva al rigetto della domanda per l’insussistenza del danno patrimoniale.	
	E ciò, sulla base di due considerazioni.	
	Da un lato, evidenziava la circostanza che gli interventi previsti nei tre progetti	
	erano coerenti con la finalità di <i>“solidarietà sociale”</i> che la Fondazione, a	
	seguito della modifica statutaria del 2005, era istituzionalmente deputata a	
	perseguire.	
	Dall’altro, escludeva la prospettata violazione del Regolamento per la	
	concessione dei contributi di Roma Capitale (deliberazione n. 30 del 28 marzo	
	2018), trattandosi di disciplina valevole per <i>“l’erogazione di contributi</i>	
	<i>pubblici da parte del Comune di Roma Capitale in favore di soggetti non</i>	
	<i>appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale”</i>	
	<i>(delibera n. 294 del 28/12/2017), all’interno del quale rientrava, quale ente</i>	
	<i>strumentale soggetto al controllo analogo, la Fondazione”.</i>	
	Avverso tale decisione (dall’appellante dichiarata notificata in data 28 marzo	
	2023) proponeva appello la Procura regionale, in data 26 maggio 2023.	
	Con il primo motivo, deduceva la <i>“Erronea e deviante identificazione del</i>	
	<i>rapporto Comune- Fondazione. Difetto di motivazione”.</i>	
	Ad opinione dell’appellante, l’assimilazione, operata dal primo giudice, della	
	Fondazione Roma Solidale-Onlus alle strutture di gestione interne	
	8	

	dell'organizzazione comunale non era corretta, perché non erano ravvisabili	
	gli indici sostanziali, declinati dalla giurisprudenza, per la qualificazione della	
	stessa come organismo <i>in house</i> .	
	Ed infatti:	
	a) non sussistevano limitazioni statutarie alla presenza nel capitale di soci	
	privati (artt. 9 e 11);	
	b) la Fondazione, per Statuto, non era vincolata ad esplicitare la propria attività	
	prevalentemente in favore degli enti partecipanti (art. 2);	
	c) la gestione non era, per Statuto, assoggettata a forme di controllo analoghe	
	a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.	
	Con il secondo motivo, si doleva del “ <i>Mancato riconoscimento della ambigua</i>	
	<i>o falsa rispondenza degli obiettivi perseguiti agli scopi della Fondazione.</i>	
	<i>Motivazione illogica e distorsiva”.</i>	
	In particolare, rilevava che il primo giudice aveva disatteso l’assunto secondo	
	cui vi era sensibile dissonanza tra gli obiettivi istituzionali della Fondazione e	
	le reali capacità di quest’ultima di realizzarli attraverso i progetti di cura delle	
	aree verdi: i contributi concessi avevano, cioè, supportato una struttura, da un	
	lato, tendenzialmente inidonea a recepirli e, dall’altro, non in grado di	
	soddisfare, coi propri mezzi, l’intera gamma delle esigenze correlate ai suoi	
	scopi statutari.	
	Peraltro, secondo la Procura appellante, i primi giudici si erano limitati ad un	
	apprezzamento degli effetti delle intraprese iniziative, ma non avevano	
	considerato le modalità e le implicazioni dei loro concreti sviluppi.	
	Ancora, con il terzo motivo di gravame, denunciava la “ <i>Omessa pronuncia</i>	
	<i>circa i fattori di determinazione del danno erariale”</i> , sostenendo che non è	
	9	

	condivisibile l'affermazione del primo giudice secondo cui il danno doveva	
	considerarsi venuto meno in ragione delle raggiunte finalità solidaristiche dei	
	progetti e della conseguente infondatezza della domanda in punto di ritenuta	
	lesività delle attribuzioni patrimoniali di Roma Capitale alla Fondazione.	
	Concludeva chiedendo che il giudice dell'appello, in riforma della sentenza	
	impugnata, <i>“risolta ogni questione preliminare in rito e in merito, condanni:</i>	
	<i>1) i signori Baroncelli, Giulioli, Mori e Cimagalli al pagamento, in parti</i>	
	<i>uguali o nella diversa misura eventualmente stabilita dal Collegio, della</i>	
	<i>somma, in favore di Roma Capitale, di euro 300.000,00, maggiorata di</i>	
	<i>accessori e interessi legali;</i>	
	<i>2) i signori Pelusi, Montanari, Marano e Baldassarre al pagamento, in parti</i>	
	<i>uguali o nella diversa misura eventualmente stabilita dal Collegio, della</i>	
	<i>somma, in favore di Roma Capitale, di euro 100.000,00, maggiorata di</i>	
	<i>accessori e interessi legali;</i>	
	<i>3) i signori Barano, Maroncelli, Mori e Cimagalli al pagamento, in parti</i>	
	<i>uguali o nella diversa misura eventualmente stabilita dal Collegio, della</i>	
	<i>somma, in favore di Roma Capitale, di euro 379.181,88, maggiorata di</i>	
	<i>accessori e interessi legali;</i>	
	<i>4) i signori Montanari, Pelusi, Matassa e Cimagalli al pagamento, in parti</i>	
	<i>uguali o nella diversa misura eventualmente stabilita dal Collegio, della</i>	
	<i>somma, in favore di Roma Capitale, di euro 397.000,00, maggiorata di</i>	
	<i>accessori e interessi legali”.</i>	
	In data 18 dicembre 2023, si costituivano, con separati atti, ma avvalendosi	
	del patrocinio del medesimo difensore, GIULIOLI Stefano e BARONCELLI	
	Ginevra.	
	10	

	Il primo, chiamato a rispondere del danno di euro 300.000,00 in relazione al	
	progetto “I Manutentori civici”, preliminarmente, riproponeva l’eccezione di	
	prescrizione, rilevando che l’atto meno remoto, Protocollo d’intesa del 30	
	marzo 2016, era comunque anteriore alla soglia del quinquennio antecedente	
	la notifica dell’invito a dedurre (5 luglio 2021).	
	Evidenziava, inoltre, che non era prospettabile alcun occultamento doloso,	
	considerati gli obblighi di pubblicazione cui gli atti erano soggetti.	
	In ogni caso, evidenziava che era stato posto in quiescenza in data 5 settembre	
	2016, ragione per la quale non sarebbe stata a lui addebitabile la responsabilità	
	per danno erariale (peraltro, in quota-parte non specificata) derivato da	
	eventuali atti compiuti successivamente a tale data.	
	Svolgeva, poi, considerazioni sulla natura giuridica della Fondazione, che	
	sarebbe, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013 “ <i>un ente di</i>	
	<i>diritto privato in controllo pubblico</i> ”, controllato appunto da Roma Capitale e	
	rientrerebbe pure nel novero degli organismi di diritto pubblico, ai sensi	
	dell’art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente <i>ratione temporis</i> .	
	Sosteneva, ancora, la riconducibilità degli obiettivi e delle modalità di	
	svolgimento dei progetti alle finalità, da Statuto, proprie della Fondazione e,	
	con specifico riguardo al progetto “ I Manutentori civici”, ne evidenziava la	
	peculiarità rispetto agli altri, in quanto finalizzato “ <i>all’accoglienza,</i>	
	<i>orientamento e mediazione sociale e linguistica a favore di soggetti fragili</i>	
	<i>mediante azioni di manutenzione ambientale presso aree degradate e spazi di</i>	
	<i>particolare significato socio-ambientale</i> ”.	
	Evidenziava, infine, che all’epoca della delibera relativa al progetto in	
	discussione (DD QE 35/2015), la norma di riferimento era l’art. 114 del d.lgs.	

	n. 267 del 2000; il regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 219 del 2003, vigente al tempo, era esplicitamente riferito a	
	soggetti terzi rispetto all’Amministrazione e non agli enti strumentali, quali la	
	Fondazione, totalmente partecipata da Roma Capitale.	
	Il GIULIOLI rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“Il proscioglimento</i>	
	<i>da ogni addebito per oggettiva mancanza di un danno risarcibile o per</i>	
	<i>mancanza nel suo comportamento del requisito della colpa grave e/o dolo del</i>	
	<i>Dott. Giuliani previa reiezione dell’avverso atto di appello in quanto erroneo</i>	
	<i>e/o comunque destituito di fondamento sia in fatto ed ancor più in diritto e si</i>	
	<i>insiste per la conferma della sentenza n. 87/2023 della Sezione</i>	
	<i>Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio. In ogni caso, si insiste</i>	
	<i>altresì per la declaratoria di prescrizione dell’azione di responsabilità ai</i>	
	<i>sensi e per gli effetti della normativa citata in narrativa. Con vittoria di spese,</i>	
	<i>competenze e onorari di ambedue i gradi di giudizio”.</i>	
	L’appellata BARONCELLI, chiamata a rispondere del danno asseritamente	
	causato all’Amministrazione Capitolina, di euro 679.181,88 (euro 300.000 +	
	euro 379.181,88) per la realizzazione dei progetti “Il Verde di Roma” e “ I	
	Manutentori civici”, riproponeva l’eccezione di prescrizione, solo in via	
	subordinata, sostenendo che il finanziamento concesso per il progetto “ I	
	Manutentori civici” era stato deliberato in data 20 ottobre 2015, ben più di	
	cinque anni prima della contestazione dell’addebito; inoltre, contestava che le	
	era stato in concreto addebitato un danno inerente ad ulteriori conseguenze	
	pregiudizievoli dell’originario evento lesivo, che si presentavano come un	
	mero sviluppo del danno già insorto.	
	In fatto, rappresentava, poi, di essere stata chiamata in causa anche per il	
	12	

	progetto “Il Verde di Roma”, nell’asserito presupposto di aver partecipato alla	
	stipula di un protocollo di intesa. Sennonché, il suo incarico di Direttore del	
	Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute era terminato il 1°	
	dicembre 2016, da quel momento avendo assunto la dirigenza del Municipio	
	Roma I Centro, mentre la determinazione dirigenziale riguardante detto	
	progetto era del 18 aprile 2017. Dunque, difettava ogni suo coinvolgimento	
	nella vicenda, con conseguente difetto del nesso causale.	
	Per l’altro progetto contestatole, ossia “I Manutentori civici”, la Procura	
	territoriale aveva prospettato la responsabilità come derivata dall’avere	
	sottoscritto, in data 11 ottobre 2016, la nota con la quale era stata assentita la	
	prosecuzione, per altri quattro mesi, di un progetto i cui connotati, però, erano	
	ricducibili al “Protocollo d’intesa” siglato il 30 marzo 2016.	
	In ogni caso, l’attività commissionata era pienamente coerente con le finalità	
	statutarie della Fondazione.	
	La BARONCELLI concludeva chiedendo: <i>“in via preliminare (...) che venga</i>	
	<i>accertata e dichiarata la nullità dell’originario atto di citazione per</i>	
	<i>indeterminatezza dell’oggetto e mancata o insufficiente od erronea</i>	
	<i>indicazione della causa petendi; cui consegue la corrispondente declaratoria</i>	
	<i>di nullità quivi invocata e ribadita anche con riferimento all’atto di appello.</i>	
	<i>Comunque, nel merito, che la dott.ssa Baroncelli venga prosciolta da ogni</i>	
	<i>addebito per oggettiva mancanza di un danno risarcibile, o per mancanza nel</i>	
	<i>suo comportamento del requisito soggettivo della colpa grave e dolo, previa</i>	
	<i>reiezione dell’avverso atto di appello in quanto erroneo e/o comunque</i>	
	<i>destituito di fondamento sia in fatto ed ancor più in diritto e si insiste per la</i>	
	<i>conferma della sentenza n. 87/2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte</i>	
	13	

	<i>dei Conti per il Lazio. In ogni caso si insiste altresì, in linea assolutamente</i>	
	<i>subordinata, affinché l'azione di responsabilità nei confronti della dott.ssa</i>	
	<i>Baroncelli venga dichiarata prescritta. Con vittoria di spese, competenze ed</i>	
	<i>onorari di ambedue i gradi di giudizio”.</i>	
	In data 25 marzo 2024 si costituiva CIMAGALLI Folco, Presidente della	
	Fondazione Roma Solidale-Onlus, stigmatizzando, in premessa, la modalità,	
	estremamente poco rispettosa delle esigenze difensive, con la quale la Procura	
	regionale aveva effettuato la copiosa produzione documentale	
	(documentazione non indicizzata; <i>files</i> non titolati; mancata indicazione, nella	
	citazione, del pertinente corredo documentale), nonché la anomala	
	incardinazione del giudizio nei soli riguardi del presidente della Fondazione e	
	non anche: dei consiglieri di amministrazione, che avevano contribuito ad	
	adottare le decisioni; dei revisori dei conti, che non avevano prospettato	
	criticità per le contestate operazioni; del direttore generale, che aveva avuto	
	un ruolo primario nell’elaborazione ed esecuzione dei progetti.	
	Con riferimento al metodo della fase istruttoria, rilevava l’irritualità della	
	ampia delega conferita, senza chiarire le “ <i>specifiche esigenze</i> ” in aderenza alla	
	previsione di cui all’art. 56 c.g.c., al Segretario generale del Comune di Roma	
	Capitale, soggetto sprovvisto di imparzialità avendo presentato la	
	segnalazione da cui aveva tratto origine l’iniziativa della Procura regionale.	
	Svolgeva, poi, articolate considerazioni sul rapporto Comune - Fondazione,	
	evidenziando che quest’ultima, quale ente strumentale soggetto al controllo	
	pubblico, poteva legittimamente essere affidataria diretta dei progetti, senza	
	necessità di selezioni pubbliche preliminari, secondo le modalità dell’ <i>in house</i>	
	<i>providing</i> .	
	14	

	La Fondazione, infatti, era inserita nel “Gruppo Amministrazione Pubblica di	
	Roma Capitale”, comprendente, tra l’altro, anche gli enti e organismi	
	strumentali; era considerata da Roma Capitale “ente di diritto privato in	
	controllo pubblico”, ai sensi dell’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013;	
	era organismo di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 3, c.1, lett. d), nn. 1-2-3,	
	del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo stata istituita per soddisfare esigenze di	
	interesse generale, aventi carattere non industriale e commerciale, essendo	
	dotata di personalità giuridica ed essendo finanziata in modo maggioritario da	
	Roma Capitale, che la controllava, considerato che i membri del Consiglio di	
	amministrazione erano tutti stati designati dal 2015 da Roma Capitale.	
	Contestava, inoltre, l’asserita mancata rispondenza agli scopi della	
	Fondazione degli obiettivi perseguiti attraverso i progetti, approfondendo le	
	nozioni di “fragilità” e “disagio” e precisando che dette condizioni,	
	nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, non devono necessariamente	
	essere collegate a compromissioni fisiche o sensoriali.	
	Infine, contestava l’asserita omessa pronuncia circa i fattori di determinazione	
	del danno erariale, rilevando che il profilo della indeterminatezza degli	
	interventi da realizzare, da cui la Procura appellante faceva discendere la	
	nullità della convenzione riguardante il progetto denominato “I Frutti di	
	Roma”, peraltro insussistente considerando il contenuto della convenzione,	
	non era stato esaminato, in quanto il criterio della “ragione più liquida” aveva	
	condotto a valutare solo il requisito del danno.	
	Articolava, quindi, le seguenti conclusioni: “in via principale, si chiede di	
	respingere l’appello della Procura Regionale e, per l’effetto, di confermare	
	la Sentenza n. 87/2023, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla	
	15	

	<i>refusione delle spese del giudizio;</i>	
	<i>- in subordine, si chiede di respingere l'appello anche con diversa</i>	
	<i>motivazione, dichiarando l'inammissibilità delle domande e delle conclusioni</i>	
	<i>ivi formulate per totale difetto di istruttoria e per nullità dell'atto di citazione</i>	
	<i>di primo grado;- in ulteriore subordine, si chiede di respingere l'appello e</i>	
	<i>confermare la Sentenza n. 87/2023, nella parte in cui assolve nel merito</i>	
	<i>l'odierno appellato, prof. Cimagalli, per mancanza di dolo o di colpa grave</i>	
	<i>nelle condotte dello stesso nonché perché le richieste risultano infondate e,</i>	
	<i>comunque, sfornite di prova;</i>	
	<i>- in via istruttoria e subordinata a quanto sopra:</i>	
	<i>si chiede di assumere i provvedimenti inerenti al rilevato litisconsorzio</i>	
	<i>necessario in primo grado, ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 3 c.g.c.;</i>	
	<i>qualora ritenuto opportuno, si chiede di disporre consulenza tecnica d'ufficio</i>	
	<i>ex art. 97 c.g.c. in ordine all'asserito danno erariale”.</i>	
	Sempre in data 25 marzo 2024 si costituiva MARANO Angelo Fabio, Capo	
	Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute dal 20 gennaio 2017 al 30	
	giugno 2018, cui la Procura aveva imputato una ipotesi di danno erariale in	
	ordine al progetto “I Manutentori civici”, svoltosi nel 2016-2017 - con	
	riferimento ad una presunta proroga dello stesso, che avrebbe condotto alla	
	liquidazione e pagamento di un “ulteriore” importo di euro 100.000,00 -	
	nonché la sottoscrizione del progetto “Il Verde di Roma”, svoltosi nel 2017,	
	per un ammontare di euro 379.181,88, corrisposto in tre distinte <i>tranches</i> alla	
	Fondazione Roma Solidale-Onlus.	
	Prima di contestare i motivi di appello, rappresentava l'infondatezza dei due	
	addebiti mossigli dall'organo requirente contabile.	
	16	

	Con riferimento al primo, evidenziava di non avere assunto iniziative volte ad	
	avviare quel progetto, ma di essersi limitato a prendere atto della relativa	
	conclusione e ad accertarsi della riuscita dello stesso, ai fini della liquidazione	
	finale.	
	Comunque, faceva presente che non esisteva alcuna “ <i>proroga</i> ” del progetto	
	“I Manutentori civici” e nessun pagamento di somme “ <i>ulteriori</i> ”, rispetto a	
	quelle impegnate e liquidate, aveva avuto luogo.	
	Alla conclusione del progetto - alla data del 2 marzo 2017 -, infatti,	
	l’Amministrazione Capitolina aveva ritenuto di avviare il nuovo progetto,	
	denominato “Il Verde di Roma” - operativo dal 22 maggio 2017 e conclusosi	
	il 21 novembre 2017, al termine dei sei mesi programmati -.	
	In esito alla presentazione della prevista, dettagliata relazione tecnica,	
	supportata da un prospetto analitico della spesa complessiva sostenuta, con la	
	determinazione dirigenziale QE/1362/2017 del 18 aprile 2017, Roma Capitale	
	aveva provveduto al pagamento di euro 100.000,00, terza ed ultima <i>tranche</i>	
	dell’importo totale di euro 500.000,00, già stanziato con la determinazione	
	dirigenziale n. 3525/2015.	
	Quanto al secondo addebito, ovvero la sottoscrizione del nuovo progetto “Il	
	Verde di Roma”, per un ammontare di euro 379.181,88, asseritamente privo	
	di caratterizzazione sociale, rilevava che tale progetto era stato dal medesimo	
	avviato, con determinazione dirigenziale QE/1361/2017 del 18 aprile 2017,	
	sulla base della considerazione che avesse una vocazione solidale ad alto	
	contenuto di imprenditorialità etica e che l’impiego di 50 unità di personale	
	per finalità di reinserimento sociale, economico e lavorativo per lo	
	svolgimento di un servizio di decoro e valorizzazione del patrimonio	
	17	

	ambientale cittadino avvenisse ad integrazione delle attività svolte	
	ordinariamente dal personale tecnico del servizio giardini.	
	Ciò premesso, formulava articolate considerazioni a confutazione dei motivi	
	di gravame.	
	In particolare, sulla questione del rapporto tra la Fondazione e Roma Capitale,	
	osservava che l’inserimento della Fondazione nel “Gruppo Amministrazione	
	Pubblica di Roma Capitale” non era un dato “ <i>formale</i> ” bensì rivestiva	
	rilevanza sostanziale e determinante, ponendola quale ente strumentale	
	(rispondente alla definizione di cui all’art. 11- <i>ter</i> del d.lgs. n. 118 del 2011),	
	istituito ai sensi dell’art. 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, e penetrantemente	
	controllato dal comune capitolino.	
	E ciò escludeva qualsiasi profilo di illiceità della erogazione delle somme alla	
	stessa per la realizzazione dei progetti.	
	Con riguardo al secondo motivo di appello, contestava la “ <i>dissonanza</i> ”,	
	ravvisata dalla Procura appellante, tra gli obiettivi istituzionali della	
	Fondazione e le reali capacità della stessa di realizzarli, affermando che il	
	gravame era basato su argomentazioni presuntive, che finivano per sindacare	
	il merito delle scelte discrezionalmente compiute dall’amministrazione	
	comunale.	
	Ancora, con riguardo al terzo motivo di appello, rilevava che la doglianza era	
	referita al solo progetto “I Frutti di Roma”, per il quale non gli erano state	
	mosse contestazioni e, perciò, era inammissibile nei suoi confronti.	
	Infine, riproponeva le difese articolate in sede di costituzione in primo grado	
	e non esaminate perché ritenute assorbite: “ <i>1. Inammissibilità della domanda</i>	
	<i>per violazione dell’art. 1, c. 1, della legge n. 20/1994 – Insindacabilità nel</i>	
	18	

	<i>merito delle scelte discrezionali”; “2. Nullità della domanda per assenza e/o</i>	
	<i>non concretezza di una “notitia damni” specifica e circostanziata»; “Sulla</i>	
	<i>prima imputazione di danno A2) ‘PROGETTO MANUTENTORI CIVICI’: 3.</i>	
	<i>Infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di fatto e/o per difetto</i>	
	<i>del requisito del danno”; “Sulla seconda imputazione di danno B)</i>	
	<i>‘PROGETTO IL VERDE DI ROMA’: euro 379.181,88 4 – 4. Infondatezza</i>	
	<i>della domanda per difetto di illiceità/illegittimità del progetto “Il Verde di</i>	
	<i>Roma”; “5 – Infondatezza della domanda per difetto dell’elemento soggettivo</i>	
	<i>della colpa grave”; “6 – Infondatezza della domanda per difetto del requisito</i>	
	<i>del danno erariale”.</i>	
	Concludeva chiedendo il rigetto dell’appello e, in subordine, l’accoglimento	
	delle difese articolate nel precedente grado di giudizio.	
	In data 25 marzo 2024 si costituiva BALDASSARRE Laura, Assessore alla	
	persona, scuola e comunità solidale dal 7 luglio 2016 e sino al 23 settembre	
	del 2019, evidenziando che la scarna contestazione nei suoi confronti era	
	basata sulla pretesa esistenza di una circostanza di fatto, ossia la “proroga”	
	del progetto “I Manutentori civici”, che in realtà non si era verificata: nessuna	
	proroga venne, all’epoca, disposta in ordine a quel progetto (avendo lei solo	
	disposto una “presa d’atto” di un’iniziativa già in corso) e nessun pagamento	
	di somme “ulteriori” rispetto a quelle impegnate e liquidate per quel progetto	
	ebbe luogo, essendo stato, detto progetto, dal un nuovo progetto denominato	
	“Il Verde di Roma”.	
	Sicché, poiché detta “ulteriore spesa di € 100.000,00” era l’unica voce di	
	asserito danno imputatole, la BALDASSARRE riteneva di essere stata	
	erroneamente evocata in giudizio per un danno insussistente.	

	Svolgeva, poi, considerazioni critiche su ciascuno dei motivi di appello	
	articolati dalla Procura regionale, evidenziando, in particolare, l'infondatezza	
	e l'inammissibilità del terzo, siccome relativo al progetto "I Frutti di Roma",	
	al quale non aveva preso parte e per il quale non era stata evocata in giudizio.	
	Per l'eventualità in cui l'appello fosse accolto, riproponeva le doglianze	
	prospettate a contrasto dell'originario atto di citazione: <i>"Inammissibilità della</i>	
	<i>domanda per violazione dell'art. 1, c. 1, della legge n. 20/1994 –</i>	
	<i>Insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; Nullità della domanda</i>	
	<i>per assenza e/o non concretezza di una "notitia damni" specifica e</i>	
	<i>circostanziata; Infondatezza della domanda per difetto dei presupposti di fatto</i>	
	<i>e/o per difetto del requisito del danno. Difetto della ricorrenza dell'elemento</i>	
	<i>psicologico; Infondatezza della domanda per difetto di illiceità/illegittimità</i>	
	<i>del progetto "I manutentori civici"; Infondatezza della domanda per difetto</i>	
	<i>del requisito del danno erariale".</i>	
	Concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello della Procura	
	perché infondato e/o inammissibile e, in subordine, l'accoglimento delle	
	difese spiegate avverso l'atto di citazione in giudizio originario.	
	In data 26 marzo 2024, si costituiva PELUSI Pasquale Libero, Direttore del	
	Dipartimento sostenibilità ambientale dal 13 agosto 2015 al 16 marzo 2018, il	
	quale, dopo aver diffusamente illustrato il contesto gestorio nel quale avevano	
	trovato origine i progetti realizzati dalla Fondazione e puntualizzato lo	
	sviluppo diacronico degli eventi, anche ponendoli in relazione al periodo di	
	carica, argomentava l'infondatezza dei motivi di appello in termini	
	sostanzialmente sovrapponibili a quelli degli altri appellati.	
	Concludeva affermando che:" nella <i>fattispecie:- difetta la dimostrazione di un</i>	
	20	

	<i>qualche danno erariale cagionato dai progetti “incriminati” (...) sia per la</i>	
	<i>mai intervenuta proroga del progetto “ I Manutentori civici”, sia per la</i>	
	<i>realizzazione del progetto “I Frutti di Roma”, comunque attuato, affidato e</i>	
	<i>gestito in concreto solo da chi l’ha succeduto all’apice del Dipartimento</i>	
	<i>Tutela Ambientale, i.e. la dott.ssa Rosalba Matassa);</i>	
	<i>- difetta la dimostrazione dell’antigiuridicità delle richieste</i>	
	<i>endoprocedimentali del dott. Pelusi, che, al contrario, si palesano conformi a</i>	
	<i>tutte le normative di riferimento, come dimostra l’avallo ottenuto da tutti gli</i>	
	<i>Organi apicali - politici e/o amministrativi - di Roma Capitale;</i>	
	<i>- ammesso per assurdo che il progetto “I Frutti di Roma” (l’unico avviato e</i>	
	<i>realizzato tra quelli contestati anche al dott. Pelusi, ndr) possa avere</i>	
	<i>cagionato un qualche danno all’erario, per effetto della determinazione</i>	
	<i>dirigenziale adottata il 14.6.2018 dal successore del dott. Pelusi (ossia la</i>	
	<i>dott.ssa Rosalba Matassa), difetta totalmente, sotto il profilo eziologico, la</i>	
	<i>sua riconducibilità alla primigenia richiesta endoprocedimentale del dott.</i>	
	<i>Pelusi (peraltro cessato dalla carica il 16.3.2018, ossia due mesi circa prima</i>	
	<i>di detta adozione) fatta propria e/o avallata da tutti gli Organi apicali -</i>	
	<i>politici e/o amministrativi - di Roma Capitale;</i>	
	<i>- difetta, altresì, l’elemento soggettivo, apoditticamente rintracciato in</i>	
	<i>citazione nella colpa grave, essendo stato il dott. Pelusi indotto a formulare</i>	
	<i>le richieste anzidette per recepire l’input sovraordinato promanante dagli</i>	
	<i>Organi di governo di Roma Capitale che ritenevano meritevole un</i>	
	<i>trasferimento interorganico (vista la natura di ente strumentale della</i>	
	<i>Fondazione Roma Solidale Onlus, istituita e partecipata solo dalla stessa</i>	
	<i>Roma Capitale) di fondi per finanziare i progetti in questione, siccome ritenuti</i>	

	<i>“trasversalmente” rispondenti sia alla mission (correttamente individuata) di</i>	
	<i>detta Fondazione comunale, sia al perseguimento di altri concorrenti interessi</i>	
	<i>pubblici in materia ambientale e sociale evidentemente rilevanti per la</i>	
	<i>collettività di riferimento”.</i>	
	In data 29 marzo 2024 si costituiva MONTANARI Giuseppina, all’epoca dei	
	fatti Assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma, illustrando	
	ampiamente le dinamiche che avevano indotto l’Amministrazione comunale	
	ad affidare alla Fondazione progetti destinati a contribuire alla realizzazione	
	della cura del verde pubblico ed aventi una connotazione solidaristica.	
	Inoltre, dopo avere evidenziato il carattere di indirizzo politico degli snodi	
	procedimentali in cui risultava coinvolta, confutava le ragioni	
	dell’impugnazione, adducendo argomentazioni sostanzialmente	
	sovrapponibili a quelle degli altri appellati; infine, insisteva per l’assenza di	
	colpa grave.	
	Concludeva auspicando il rigetto dell’appello. In via istruttoria, indicava	
	taluni soggetti informati sui fatti, in grado di poter riferire sugli articolati	
	capitoli di prova.	
	Sempre in data 29 marzo 2024 si costituiva MORI Antonello, attinto	
	dall’azione di responsabilità in qualità di Dirigente della Direzione gestione	
	territoriale, ambientale e del verde di Roma Capitale, in relazione ai due	
	progetti “I Manutentori civici” e “Il Verde di Roma”.	
	Preliminarmente, ribadiva l’assenza di una notizia di danno specifica e	
	concreta, considerato che l’iniziativa della Procura regionale era stata attivata	
	da una segnalazione riguardante solo il progetto “I Frutti di Roma”, non	
	oggetto di contestazioni nei suoi confronti.	
	22	

	Nel merito, svolgeva considerazioni nella sostanza analoghe a quelle	
	sviluppate degli altri appellati, a contrasto dei motivi di gravame.	
	Articolava, quindi, le seguenti conclusioni: <i>“Piaccia all'Ecc.ma Corte dei</i>	
	<i>conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, rigettare integralmente l'appello</i>	
	<i>della procura regionale nei confronti del convenuto, perché inammissibile e/o</i>	
	<i>infondato, in fatto e in diritto. In via gradata, assolverlo da ogni</i>	
	<i>responsabilità per mancanza di prova del danno erariale, e/o per mancanza</i>	
	<i>dell'elemento soggettivo del presunto illecito erariale, o per l'esistenza</i>	
	<i>dell'esimente politica di cui all'art. 1 co. 1-ter l. n. 20/94, o, infine, in via di</i>	
	<i>ulteriore gradazione, esercitare il massimo uso del potere riduttivo</i>	
	<i>dell'eventuale addebito”</i> .	
	Infine, in data 29 marzo 2024 si costituiva MATASSA Rosalba, all'epoca dei	
	fatti Direttore della Direzione generale gestione territoriale, ambientale e del	
	verde, la quale, dopo aver ripercorso le articolate procedure che avevano	
	condotto alla elaborazione e realizzazione dei progetti, riproponeva, a	
	confutazione dei motivi di gravame, le critiche formulate nel precedente grado	
	di giudizio, ritenute ancora pertinenti.	
	Inoltre, evidenziava l'infondatezza dei primi due motivi di appello, per ragioni	
	analoghe a quelle già prospettate dagli altri appellati, nonché l'inammissibilità	
	del terzo per genericità ed astrattezza.	
	Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: <i>“Voglia la Corte dei Conti,</i>	
	<i>Sezione giurisdizionale centrale di appello, contrariis rejectis, riconoscere e</i>	
	<i>dichiarare inammissibile l'appello della Procura regionale e, comunque,</i>	
	<i>rigettarlo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare</i>	
	<i>la sentenza n. 87/2023 della Corte dei Conti per la Regione Lazio. Con vittoria</i>	
	23	

	<i>di spese e compensi con ogni accessorio di legge”.</i>	
	All’udienza odierna, il rappresentante della Procura generale, v.p.g. Corsetti	
	ed i difensori degli appellati, avv.ti Gentile, per MONTANARI, (che ha anche	
	depositato ulteriore documentazione, deposito cui il p.m. non si è opposta	
	ritenendola irrilevante), Tranquilli per PELUSI, Venturiello per MATASSA,	
	Cordasco per GIULIOLI e BARONCELLI, Emanuela Paoletti e Francesco	
	Paoletti, per MARANO e BALDASSARRE, Macaluso per CIMAGALLI,	
	enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come	
	compendiati nel verbale d’udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va rilevato che gli appellati, totalmente vittoriosi nel	
	merito, non hanno proposto impugnazioni, in via incidentale, avverso le	
	esplicite statuizioni riguardanti l’affermata sussistenza della giurisdizione	
	della Corte dei conti nei confronti di tutti i convenuti. Sicché, in aderenza alla	
	previsione contenuta nell’art. 15, c. 2, c.g.c., il potere decisorio del giudice su	
	tale profilo deve ritenersi coperto da giudicato.	
	2. Per come sintetizzato nell’atto di appello, la Procura territoriale, con	
	l’atto di citazione, ritenendo lesiva per le finanze pubbliche l’erogazione dei	
	vari contributi alla Fondazione Roma Solidale-Onlus, aveva evocato in	
	giudizio gli autori del presunto danno erariale, determinandone le singole	
	poste, <i>pro quota</i> , secondo le seguenti corrispondenze:	
	1) BARONCELLI, GIULIOLI, MORI e CIMAGALLI, in relazione alla	
	somma di euro 300.000,00 per il progetto “I Manutentori civici”;	
	2) PELUSI, MONTANARI, MARANO e BALDASSARRE, in relazione alla	
	24	

	somma di euro 100.000,00, riferita alla proroga del predetto progetto;	
	3) MARANO, BARONCELLI, MORI e CIMAGALLI, con riguardo alla	
	somma di euro 379.181,88 per il progetto “Il Verde di Roma”;	
	4) MONTANARI, PELUSI, MATASSA e CIMAGALLI in relazione alla	
	somma di euro 397.000,00 per il progetto “I Frutti di Roma”.	
	Il Requirente aveva chiesto, pertanto, la condanna dei predetti convenuti al	
	pagamento, in parti uguali, in favore di Roma Capitale, di ciascun	
	corrispondente addebito, oltre accessori, salva la diversa misura	
	eventualmente fissata dal Collegio.	
	In particolare, secondo la Procura, il finanziamento - mediante contributi - dei	
	tre progetti sarebbe stato disposto secondo una procedura prevista per le	
	società <i>in house</i> del tutto inapplicabile alla fattispecie e sarebbe avvenuto in	
	violazione del Regolamento per la concessione dei contributi, approvato	
	dall’Assemblea capitolina con delibera n. 30 del 28 marzo 2018 per il progetto	
	“I Frutti di Roma” e con delibera n. 219 del 6 novembre 2003 per i progetti	
	“I Manutentori civici” e “Il Verde di Roma”.	
	Sarebbero state, poi, violate anche le disposizioni statutarie relative alle	
	finalità solidaristiche perseguite dalla <i>onlus</i> (art. 3 dello Statuto).	
	Il giudice di primo grado, in applicazione del principio della ragione più	
	liquida, ha definito il giudizio negando l’esistenza del danno.	
	In particolare, secondo la Corte territoriale:	
	- a seguito della modifica dello Statuto, tra gli scopi sociali della	
	Fondazione rientravano anche finalità solidaristiche, sicché tutti i progetti in	
	discussione erano da considerarsi attinenti agli scopi della stessa;	
	- la Fondazione era compresa nel “Gruppo Amministrazione Pubblica	
	25	

	di Roma Capitale”, quale ente strumentale sottoposto al controllo analogo e,	
	pertanto, non erano applicabili i citati regolamenti, di cui si assumeva la	
	violazione, poiché riferiti, quanto all’ambito soggettivo, solo a soggetti terzi;	
	- erano da ritenersi raggiunti, con risorse legittimamente erogate, gli	
	obiettivi di cura del verde cittadino e di inclusione nel tessuto sociale di	
	persone svantaggiate.	
	3. Così riassunti i termini della questione, con il primo motivo,	
	l’appellante contestava la ricostruzione del rapporto giuridico tra Fondazione	
	e Roma Capitale, poiché, a prescindere dal formale inserimento della stessa	
	nel “Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale”, comunque	
	rileverebbe l’insussistenza degli indici, declinati dalla giurisprudenza europea	
	e nazionale, atti a consentire la configurazione, quale ente <i>in house</i> , della	
	Fondazione e, pertanto, “(...) <i>restano in piedi alla luce delle considerazioni</i>	
	<i>svolte, tutte le questioni, non esaminate in prima istanza, connesse</i>	
	<i>all’insorgenza del danno e alle condotte gravemente colpose delle parti</i>	
	<i>appellate.”.</i>	
	Il motivo è infondato.	
	In via prioritaria, occorre rilevare l’eccentricità dell’evocazione, nella vicenda	
	in esame, degli assetti valevoli per le società <i>in house</i> .	
	Essendo l’ente beneficiario delle contribuzioni una fondazione, con ogni	
	evidenza, difetta il prerequisite essenziale per far luogo all’impiego di	
	soluzioni ermeneutiche specificamente modulate sulla struttura societaria del	
	soggetto coinvolto nella utilizzazione di risorse pubbliche.	
	Inoltre, l’inconciliabile diversità della fondazione rispetto ai veicoli operativi	
	tipologicamente strutturati come società e, in definitiva, l’insussistenza di	
	26	

	identità di <i>ratio</i> tra quei modelli, esclude che dalla disciplina delle società <i>in</i>	
	<i>house</i> possano essere importati, attraverso il canale dell'analogia, elementi di	
	orientamento, d'ausilio per la soluzione delle questioni controverse.	
	La Fondazione <i>de qua</i> , invece, è sussumibile nella categoria degli enti	
	strumentali del Comune Roma Capitale.	
	A tale conclusione induce la constatazione che, nel caso in esame, ricorrono	
	quei tratti strutturali e funzionali che fonti multilivello (giurisprudenza	
	eurounitaria e giurisprudenza domestica dei vari plessi che hanno avuto modo	
	di occuparsi della questione) hanno individuato all'esito di un percorso di	
	progressivo affinamento delle soluzioni interpretative al fine di individuare	
	l'appartenenza alla compagine amministrativa di entità che, per architettura,	
	esteriormente, sembrerebbero destinate a rimanerne fuori.	
	Occorre partire dalla doverosa premessa, esplicitata dalle Sezioni unite della	
	Corte di cassazione nell'ordinanza n. 32608/2019, che, nel corso degli ultimi	
	anni, la nozione di pubblica amministrazione si è “ <i>progressivamente</i>	
	<i>frantumata e relativizzata</i> ” in quanto “ <i>l'ingresso di nuovi soggetti,</i>	
	<i>l'ampliamento delle funzioni svolte dagli apparati amministrativi e,</i>	
	<i>soprattutto, il carattere flessibile della nozione di ente pubblico hanno mutato</i>	
	<i>l'assetto tradizionale</i> ”. <i>Se, prima, la pubblica amministrazione evocava</i>	
	<i>l'immagine di un pianeta con i suoi satelliti (l'amministrazione statale, in</i>	
	<i>posizione di centralità, con gli altri enti pubblici che le gravitavano intorno),</i>	
	<i>oggi essa ha, invece, assunto le sembianze di una costellazione multilivello e</i>	
	<i>policentrica. Questa trasformazione, dalla pubblica amministrazione alle</i>	
	<i>pubbliche amministrazioni, è rispecchiata nell'evoluzione legislativa e</i>	
	<i>giurisprudenziale: con il legislatore che via via sottopone, con espresse</i>	
	27	

	<i>disposizioni, soggetti formalmente privati a regole pubblicistiche e con la</i>	
	<i>giurisprudenza che riconosce, dando rilievo a dati sostanziali e funzionali,</i>	
	<i>natura pubblicistica a soggetti formalmente privati, al fine di assoggettarli -</i>	
	<i>in tutto o in parte - ad un regime di diritto amministrativo. ”</i>	
	<i>La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI , 26 maggio</i>	
	<i>2015 n. 2660) ha chiarito, poi, che la nozione di ente pubblico, nell’attuale</i>	
	<i>assetto ordinamentale, non può ritenersi fissa ed immutabile ed il</i>	
	<i>riconoscimento, ad un determinato soggetto, della natura pubblicistica a certi</i>	
	<i>fini, non ne implica automaticamente la integrale sottoposizione alla</i>	
	<i>disciplina valevole in generale per la pubblica amministrazione: ”al</i>	
	<i>contrario, l’ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e</i>	
	<i>cangiante di ente pubblico, ammettendo che uno stesso soggetto possa avere</i>	
	<i>la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece,</i>	
	<i>non averla ad altri fini, conservando, rispetto ad altri istituti, regimi normativi</i>	
	<i>di natura privatistica ”.</i>	
	La delineata complessità ed articolazione del contesto induce a dare rilievo	
	non primario al dato esteriore della veste privatistica di tale entità, ma impone	
	valutazioni sistemiche, involgenti la valorizzazione di più aspetti di essa, sia	
	di struttura che di funzionamento.	
	In sostanza, solo soppesando una pluralità di connotati è possibile affermare	
	o negare se un organismo è ricompreso nel novero dei soggetti che	
	l’amministrazione impiega per lo svolgimento dei compiti istituzionali.	
	Per tale indagine possono risultare d’ausilio quegli indici che, costantemente,	
	la giurisprudenza nazionale, sulla scorta dei principi di matrice eurounitaria,	
	impiega per valutare se, a determinati fini (ad esempio, per il doveroso ricorso	

	a moduli di selezione dei contraenti atti ad assicurare la concorrenza, la parità	
	di trattamento degli operatori, la trasparenza), un soggetto graviti nell'orbita	
	del settore pubblico o se sia insensibile alle esigenze e alle pertinenti regole di	
	tale settore.	
	A tal fine, gli indici che connotano, l'organismo come "satellite" di	
	un'amministrazione pubblica sono da tempo legislativamente tipizzati e	
	presentano peculiari connotazioni in funzione delle esigenze di volta in volta	
	prevalenti.	
	Per quanto di rilievo in questa sede, spunti di orientamento si rinvencono, per	
	un verso, come evidenziato dalle difese di molti degli appellati, nella nozione	
	di "organismo di diritto pubblico" ai fini dell'applicazione della normativa in	
	materia di contratti pubblici ma per altro verso ed in modo significativamente	
	più pertinente, assume rilievo la nozione di "ente strumentale" di cui all'art.11	
	ter del d.lgs.23 giugno 2011, n.118 " <i>Disposizioni in materia di</i>	
	<i>armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,</i>	
	<i>degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge</i>	
	<i>5 marzo 2009, n.42".</i>	
	In base a tale disposizione, si definisce ente strumentale "controllato" di un	
	ente locale, l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale abbia una	
	delle seguenti condizioni:	
	a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili	
	nell'ente o nell'azienda;	
	b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o	
	rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali,	
	competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a	
	29	

	decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione	
	dell'attività di un ente o di un'azienda;	
	c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli	
	organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di	
	settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla	
	programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;	
	d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per	
	percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;	
	e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in	
	cui la legge consente tali contratti o clausole.	
	Orbene, la Fondazione Roma Solidale-Onlus” presenta tutti tali indici	
	rivelatori della natura di ente strumentale del Comune di Roma: infatti, ha	
	personalità giuridica, è interamente partecipata da Roma Capitale, ha come	
	scopo quello di svolgere attività di sostegno dei servizi comunali di assistenza,	
	impiega per il perseguimento degli scopi solidaristici la provvista finanziaria	
	alimentata da Roma Capitale.	
	In particolare, il «Fondatore Promotore» della Fondazione è il Comune di	
	Roma (art. 8 dello Statuto). L’originaria partecipazione di BNL-BNP Paribas,	
	che comunque, non risulta aver avuto riflessi condizionanti la gestione, è	
	comunque venuta meno nel febbraio 2015 per effetto del recesso volontario,	
	esercitato ai sensi degli artt. 23 Statuto e 24 c.c.	
	Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto, vigente <i>ratione temporis</i> , la Fondazione	
	“ <i>persegue in forma esclusiva finalità di solidarietà sociale e precisamente</i>	
	<i>persegue l’obiettivo di sostenere le persone fragili in situazioni di disagio, per</i>	
	<i>il miglioramento della loro qualità di vita a partire dai servizi residenziali o</i>	
	30	

	<i>comunque sostitutivi della famiglia rivolti a persone con disabilità fisica,</i>	
	<i>psichica e sensoriale.</i>	
	<i>Allo scopo si impegna per:</i>	
	<i>- lo sviluppo di una rete di servizi residenziali, rivolti alle persone</i>	
	<i>disabili, sostitutivi della famiglia, che rispondano a criteri di</i>	
	<i>molteplicità e diversità di tipologie collegate in un continuum che vada</i>	
	<i>strutture che offrono programmi di bassa intensità sanitaria e</i>	
	<i>prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di</i>	
	<i>offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio</i>	
	<i>sanitaria, dare servizi di assistenza a persone fragili in situazioni di</i>	
	<i>disagio e fare beneficenza;</i>	
	<i>- avviare percorsi di autonomia delle persone in situazione di disagio,</i>	
	<i>integrandole nel tessuto sociale della città e, dove possibile,</i>	
	<i>avviandole al lavoro;</i>	
	<i>- elaborare e rendere operative modalità di integrazione delle</i>	
	<i>iniziative, con lo scopo di ridurre in prospettiva i costi sociali di</i>	
	<i>assistenza.</i>	
	<i>È fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente</i>	
	<i>connesse alle finalità di solidarietà sociale (...)"</i>	
	L'alimentazione finanziaria dell'ente è assicurata dal Comune di Roma	
	Capitale, che oltre ad aver provveduto a costituire il fondo di dotazione,	
	attribuisce i fondi impiegabili per il perseguimento degli scopi.	
	È, altresì, previsto un vincolo di destinazione agli scopi ed al funzionamento	
	della Fondazione di tutte le risorse (art. 4, ultimo comma dello Statuto).	
	Per quanto risulta dallo Statuto, poi, la Fondazione è sostanzialmente	

	controllata da Roma Capitale, che esprime, comunque, tre dei cinque membri	
	del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, atteso che detto	
	organo svolge tutta l'attività di amministrazione ed in particolare: stabilisce le	
	linee generali dell'attività e i relativi obiettivi e programmi; ha poteri di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione ai compiti di cui all'art.	
	3, dalla lett. a) alla lett. b); definisce i criteri di investimento del patrimonio;	
	approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; nomina il Direttore;	
	delibera ogni modifica statutaria da sottoporre all'Assemblea della	
	Fondazione, nonché lo scioglimento della stessa (art. 15 dello Statuto).	
	In buona sostanza, quindi, per il tramite della maggioranza dei consiglieri di	
	amministrazione e del Presidente, nonché, mediamente, per il tramite del	
	direttore, Roma Capitale individua le linee strategiche ed operative cui deve	
	informarsi la gestione della Fondazione.	
	In ogni caso, assume significativa rilevanza la circostanza che lo stesso	
	Comune di Roma Capitale esplicitamente considera la Fondazione proprio	
	ente strumentale e, come tale, l'ha costantemente inserita quale componente	
	del "Gruppo Amministrazione Pubblica di Roma Capitale" (deliberazione	
	giuntale n. 294 del 28 dicembre 2017) includendola nel perimetro di	
	consolidamento ai fini della predisposizione dei bilanci degli esercizi di rilievo	
	in questa sede.	
	In questa prospettiva, difettava macroscopicamente all'epoca	
	dell'approvazione e della realizzazione dei tre contestati progetti (e continua	
	a difettare) l'alterità tra il Comune e la Fondazione e, per l'effetto, mancava	
	la condizione per l'applicabilità della normativa regolamentare per la	
	concessione dei contributi (deliberazioni dell'Assemblea capitolina n. 219 del	
	32	

	6 novembre 2003 e n. 30 del 28 marzo 2018), intesi a disciplinare l'erogazione	
	di contributi a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione.	
	Quindi, oltre all' assenza di danno, rilevata dal giudice territoriale, non sono	
	ravvisabili le condotte antigiuridiche che (nella prospettiva dell'organo	
	requirente) quel danno avrebbero dovuto generare, ossia l'erogazione di	
	contributi in violazione della disciplina regolamentare di settore.	
	La carenza di indispensabili elementi costitutivi della fattispecie legale,	
	quindi, pregiudica la possibilità di configurare la responsabilità	
	amministrativa a carico degli appellati.	
	Infondato è pure il secondo motivo di appello, relativo all'asserita erronea	
	valutazione della corrispondenza tra gli obiettivi dei tre progetti e gli scopi	
	perseguiti dalla Fondazione.	
	La contestazione formulata nell'atto di citazione sconta, all'evidenza, la	
	mancata considerazione delle modifiche dell'art. 3 dello Statuto della	
	Fondazione, che hanno notevolmente ampliato gli scopi della stessa.	
	In particolare, con deliberazione dell'assemblea capitolina n. 27 del 13	
	dicembre 2010, è stato ampliato il perimetro di intervento della Fondazione,	
	ottimizzandone le risorse e offrendo risposte più adeguate alle diverse	
	esigenze delle persone fragili ovvero in situazione di disagio. È, infatti, stato	
	esteso l'ambito di azione a tutti gli ambiti del welfare, non più legato alle	
	situazioni di handicap, ma, più in generale, destinato a sviluppare interventi	
	innovativi nell'ambito dell'inclusione sociale di soggetti e gruppi sociali	
	vulnerabili. Inoltre, quella contestazione è fondata su una accezione	
	estremamente ristretta sia della platea di soggetti beneficiari che delle attività.	
	Sicché, risulta apodittico l'assunto dell'appellante secondo cui la Fondazione	
	33	

	avrebbe <i>“inteso agire come una società in house, pur non essendolo, per poter</i>	
	<i>in tal modo gestire un servizio locale, tra l’altro eludendo le regole sulla</i>	
	<i>concorrenza”</i> (appello, pag. 14) per cui <i>“il preteso disegno solidaristico “</i>	
	<i>sarebbe stato” verosimilmente pretermesso al diverso e surrettizio fine pratico</i>	
	<i>della gestione di un servizio in regime di affidamento diretto.”</i> (appello, pag.	
	15).	
	L’appellante, infatti, anziché smentire convincentemente i comprovati assunti	
	degli allora convenuti, relativi alle concrete modalità di sviluppo dei tre	
	progetti, ha continuato ad evidenziarne asseriti vizi formali e l’ipotetica	
	inidoneità al perseguimento degli scopi della Fondazione, senza confrontarsi	
	con le risultanze effettive delle attività, per come concretamente svolte e	
	paventando un inesistente onere probatorio a carico degli stessi, con riguardo	
	al raggiungimento degli obiettivi.	
	La Procura appellante, infatti, nel sostenere che <i>“La Fondazione ha dato</i>	
	<i>lavoro per tre mesi a soggetti asseritamente disabili, ma non v’è prova di tale</i>	
	<i>disabilità, né tanto meno è dimostrato che vi sia stato un coinvolgimento attivo</i>	
	<i>dei predetti in processi di oggettiva contrapposizione al dichiarato stato di</i>	
	<i>sofferenza e di disagio sociale sopportato dai medesimi. Sicché, gli obiettivi</i>	
	<i>dei singoli progetti, così come genericamente enunciati nella motivazione</i>	
	<i>della sentenza, in null’altro a ben vedere si risolvono se non in astratte e non</i>	
	<i>verificabili affermazioni, prive di qualunque positivo e persuasivo riscontro”</i>	
	(pag.16 appello), non ha convincentemente smentito quanto le risultanze in	
	atti circa il buon esito dei progetti che, invece, dimostrano sia il	
	coinvolgimento di persone disabili, sia il raggiungimento degli scopi di cui	
	all’art. 3 dello Statuto della Fondazione; fermo restando che, per il generale	

	principio dispositivo (art.95 c.g.c.; art.115 c.p.c.) non erano i convenuti a	
	dover comprovare di avere correttamente operato, ma era la Procura a dover	
	dimostrare l'opposto.	
	Le argomentazioni innanzi prospettate valgono a sostenere anche	
	l'infondatezza del terzo motivo, secondo cui, sostanzialmente, il giudice di	
	prime cure non avrebbe affrontato la questione relativa alla indeterminatezza	
	dell'oggetto delle convenzioni stipulate tra Fondazione e Roma Capitale per	
	la realizzazione dei progetti, che non poteva ritenersi assorbita, sulla base del	
	principio della <i>"ragione più liquida"</i> , e che, ove correttamente valutata,	
	avrebbe condotto necessariamente a ritenere la sussistenza del danno.	
	E, d'altro canto, il giudizio di esatta esecuzione delle attività previste dalle	
	convenzioni e di corrispondenza con gli scopi della Fondazione ha come	
	implicito presupposto la sufficiente determinatezza degli obblighi desumibili	
	dai predetti accordi.	
	4. In conclusione, l'appello è da rigettare e, per l'effetto, è integralmente	
	confermata l'impugnata sentenza.	
	5. Con riguardo alle spese, occorre prioritariamente chiarire che la	
	liquidazione operata dal primo giudice, per la porzione di giudizio celebrata	
	innanzi al medesimo, rimane ferma.	
	Si consideri in proposito che il potere del giudice d'appello di procedere	
	d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza	
	della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte	
	della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e	
	ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass. n. 27606 del 29	
	ottobre 2019).	
	35	

	▪ MATASSA Rosalba (danno complessivamente contestato in citazione euro 99.250,00 pari a ¼ di euro 397.000,00 per il progetto “I Frutti di Roma”), euro 3.828,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ GIULIOLI Stefano (danno complessivamente contestato in citazione euro 75.000,00 pari a ¼ di euro 300.000,00 per il progetto “I Manutentori civici”), euro 3.828,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ MORI Antonello (danno complessivamente contestato in citazione euro 169.795,47 risultante da: ¼ di euro 300.000,00 per il progetto “I Manutentori civici” + ¼ di euro 379.181,88 per il progetto “Il Verde di Roma”), euro 3.828,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ BARONCELLI Ginevra (danno complessivamente contestato in citazione euro 169.795,47 risultante da: ¼ di euro 300.000,00 per il progetto “I Manutentori civici” + ¼ di euro 379.181,88 per il progetto “Il Verde di Roma”), euro 3.828,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ MARANO Angelo Fabio (danno complessivamente contestato in citazione euro 25.000,00 pari ¼ di euro 100.000,00 per la proroga del progetto “I Manutentori civici”), euro 1.541,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ BALDASSARRE Laura (danno complessivamente contestato in citazione euro 25.000,00 pari ¼ di euro 100.000,00 per la proroga del progetto “I Manutentori civici”), euro 1.541,00 a carico del Comune di Roma Capitale;	
	▪ CIMAGALLI Folco (danno complessivamente contestato in citazione	

[illegible]



ORD. 22/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Rita LORETO Presidente

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

pronuncia la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 221/2024 depositata il 9/9/2024, relativa al giudizio iscritto al n. 60863 del registro di segreteria

proposta da:

MARANO Angelo Fabio, nato a Milano il 20/5/1965, c.f. MRNNLF65E20F205C, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Paoletti (francescopaoletti@ordineavvocatiroma.org) ed Emanuela Paoletti (emanuelapaoletti@ordineavvocatiroma.org) presso lo studio dei quali in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 68, è elettivamente domiciliato;

nei confronti di:

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio;

	- MONTANARI Giuseppina;	
	- PELUSI Pasquale Libero;	
	- MATASSA Rosalba;	
	- GIULIOLI Stefano;	
	- BARONCELLI Ginevra;	
	- MORI Antonello;	
	- BALDASSARRE Laura;	
	- CIMAGALLI Folco	
	VISTA l’istanza di correzione di errore materiale.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 10 ottobre 2024, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott. Giovanni Luca Triolo, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, gli Avv.ti	
	Francesco Paoletti ed Emanuela Paoletti, in rappresentanza del MARANO,	
	l’Avv. Antonio Cordasco, in rappresentanza di GIULIOLI e BARONCELLI,	
	e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.	
	* * * * *	
	<i>PREMESSO</i> che	
	- con sentenza n. 221/2024, depositata il 9/9/2024, questa Sezione	
	rigettava l’appello proposto dalla Procura regionale avverso la	
	sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n.	
	87/2023 con la quale erano state respinte, fra l’altro, le domande	
	formulate nei confronti di MARANO Angelo Fabio, cui era stata	
	imputata la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, per	
	avere, nella veste di Capo Dipartimento per le Politiche Sociali del	
	Comune di Roma Capitale dal 20 gennaio 2017 al 30 giugno 2018,	
	2	

	contribuito a causare, in concorso con altri tre soggetti, due danni	
	erariali: uno di consistenza pari ad € 100.000,00, connesso al	
	finanziamento della proroga del progetto “ <i>I manutentori civici</i> ”, e	
	l’altro di consistenza pari ad € 379.181,88, connesso al finanziamento	
	del progetto “ <i>Il verde di Roma</i> ”;	
	- la richiesta di condanna articolata nei confronti del MARANO era	
	complessivamente pari a € 119.795,47, risultante da: ¼ di €	
	100.000,00 per la proroga del progetto “ <i>I manutentori civici</i> ” più ¼ di	
	€ 379.181,88 per il progetto “ <i>Il verde di Roma</i> ”;	
	- in sede di liquidazione delle spese del giudizio del grado di appello, ai	
	sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., questa Sezione adottava, quale	
	uniforme criterio di calcolo, quello del minimo tariffario previsto nello	
	scaglione di valore della controversia a ciascuno riferibile, in base	
	all’importo del danno singolarmente contestato;	
	- nell’applicare tale criterio, lo scaglione considerato per il MARANO	
	è stato quello riguardante le controversie di valore compreso tra €	
	5.201,00 e € 26.000,00, sull’assunto (in realtà inesatto) che il danno	
	contestatogli fosse solo quello riferibile alla proroga del progetto “ <i>I</i>	
	<i>manutentori civici</i> ”, ossia di importo pari ad € 25.000,00 (pari a ¼ di	
	€ 100.000,00);	
	- l’utilizzazione di quello scaglione conduceva alla liquidazione di €	
	1.541,00;	
	- con istanza del 13/9/2024, il MONTANARI, evidenziando che	
	l’importo delle spese processuali liquidategli era stato calcolato	
	erroneamente, chiedeva la correzione dell’errore materiale;	
	3	

	- in particolare, rilevava che le spese processuali erano state calcolate	
	assumendo a valore della controversia solo la contestazione riferita	
	alla proroga del progetto “ <i>I manutentori civici</i> ”, ossia € 25.000,00,	
	pari a ¼ dell’importo erogato per la proroga, anziché considerare	
	anche l’ulteriore posta di danno contestatagli, ossia quella pari a ¼ di	
	€ 379.181,88 per il progetto “ <i>Il verde di Roma</i> ” (€ 94.795,47). Ciò	
	aveva comportato, a opinione dell’istante, una liquidazione inferiore a	
	quanto in realtà spettante, pari a € 3.828,00 (importo identico a quello	
	liquidato a beneficio di altri appellati versanti in posizioni consimili);	
	RILEVATO che la Procura generale ha rassegnato conclusioni, in data	
	30/9/2024, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza, sulla	
	base della ritenuta insussistenza delle condizioni per far luogo alla correzione	
	dell’asserito errore, “salvo diversa motivata valutazione”;	
	RITENUTO che la mancanza di elementi di riscontro circa il	
	perfezionamento della notifica dell’istanza di correzione di errore materiale e	
	del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza nei confronti di due dei	
	soggetti che avevano partecipato al giudizio definito con la sentenza di cui si	
	chiede la correzione (MATASSA e MORI, comunque contemplati nella	
	relazione di notificazione versata in atti), non preclude l’esame dell’istanza	
	medesima, non venendo in rilievo, per l’assoluta insensibilità delle posizioni	
	di tali due soggetti rispetto al profilo attinto dalla auspicata correzione	
	(importo delle spese processuali a beneficio dell’istante), esigenze di	
	contraddittorio meritevoli di salvaguardia e considerato che un eventuale	
	differimento della trattazione - per consentire all’istante di documentare	
	l’intervenuta notifica - risulterebbe un aggravio procedurale incoerente con le	

esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento di correzione di errore materiale;

RITENUTO che la liquidazione, a beneficio della difesa del MARANO, delle spese processuali nell'importo di € 1.541,00 è qualificabile come errore materiale (indotto dalla inesattezza del nome dell'odierno istante riportato nelle conclusioni dell'atto di appello (pag. 19), utilizzate per l'individuazione della consistenza degli addebiti mossi a ciascuno degli appellati), essendo conseguente alla mancata valorizzazione di una parte della domanda spiegata nei suoi confronti, come esattamente descritta nella sentenza (cfr. pagg. 7 e 16);

RITENUTO, pertanto, che la sentenza debba essere corretta nei termini seguenti:

- alla pag. 37, a partire dal rigo 18, le parole «25.000,00 pari $\frac{1}{4}$ di euro 100.000,00 per la proroga del progetto "I Manutentori civici"», euro 1.541,00», siano sostituite con le parole «119.795,47, risultante da: $\frac{1}{4}$ di € 100.000,00 per la proroga del progetto "I Manutentori civici" + $\frac{1}{4}$ di € 379.181,88 per il progetto "Il Verde di Roma") € 3.828,00»;

- alle pagg. 38, ultimo rigo, e 39, primo rigo, le parole «1.541,00 (millecinquecentoquarantuno/00)» siano sostituite con le parole «3.828,00 (tremilaottocentoventotto/00)».

VISTI gli artt. 112 e seg. c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello

accoglie l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 221/2024 depositata il 9/9/2024, e, per l'effetto, dispone che:

- alla pag. 37, a partire dal rigo 18, le parole «25.000,00 pari $\frac{1}{4}$ di euro

100.000,00 per la proroga del progetto “I Manutentori civici”), euro

1.541,00», siano sostituite con le parole «119.795,47, risultante da: $\frac{1}{4}$

di € 100.000,00 per la proroga del progetto “I Manutentori civici” +

$\frac{1}{4}$ di € 379.181,88 per il progetto “Il Verde di Roma”) € 3.828,00»

- alle pagg. 38, ultimo rigo, e 39, primo rigo, le parole «1.541,00

(millecinquecentoquarantuno/00)» siano sostituite con le parole

«3.828,00 (tremilaottocentoventotto/00)».

Ordina che il dispositivo della presente ordinanza venga annotato
sull’originale della sentenza.

Per la natura del procedimento di correzione, non vi è luogo a liquidazione
delle spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Loreto

Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15 OTTOBRE 2024

PER IL DIRIGENTE

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco